

AL MINISTERO DELL'INTERNO

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante “Rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017 recante “*Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”.

OSSERVAZIONI

La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della bozza di schema in epigrafe, ritiene opportuno presentare delle osservazioni per la tutela del preminente interesse dei Colleghi interessati dalle procedure concorsuali interne, in atto e future, per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Invero, preliminarmente occorre precisare che chi scrive ben conosce l’invocato potere di autotutela in capo alla Pubblica Amministrazione, la quale, com’è noto, per risolvere conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alla sue pretese, interviene con i mezzi amministrativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la propria sfera d’azione.

Ebbene nella fattispecie che qui ci occupa, a ben vedere, effettivamente la normativa cui si fa riferimento, *id est* il D.Lgs. 95/2017, riporta all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), le parole “**titoli di servizio**”, pertanto nulla può eccepirsi in punto di diritto, ancorché discutibile la decisione attuata dal Governo nell’emanare il decreto *de quo*, che di fatto va ad escludere, forse in modo determinante, coloro che si trovano ad essere penalizzati solo perché non possono vantare svariati decenni di servizio, sì andando a creare una lapalissiana disparità di trattamento.

Va però altresì sottolineato che i titoli di cultura inseriti nei bandi di concorso pubblicati in data 2 novembre 2017 e 31 dicembre 2018, che qui si abbiano per interamente richiamati e trascritti, sono il frutto di un indiscutibile impegno profuso, con non pochi sacrifici, dai candidati che possono annoverare nel loro *curriculum* i titoli accademici riportati in sede di domanda; a tal proposito, è doveroso sottolineare che essi

sono il risultato meritato di anni trascorsi sui libri nonostante la posizione lavorativa che di certo non agevola il loro percorso, nonostante si faccia ricorso al prescritto diritto allo studio.

In tal senso davvero non si comprende il motivo per il quale in tutti gli altri concorsi interni previsti per l'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato vengano valutati i titoli di cultura, mentre proprio in quello da ispettore non valgono ai fini delle graduatorie, nonostante il citato ruolo sia di indiscutibile delicatezza. Difatti, come più spesso accade negli uffici periferici, l'ispettore è chiamato a dover fronteggiare situazioni particolari che molte volte vanno ben oltre le competenze legate al titolo di studio richiesto ad oggi per accedere al mentovato ruolo e che invece ben potrebbero trovare seguito nel caso in cui l'operatore abbia un'approfondita conoscenza delle materie giuridiche, il tutto a vantaggio esclusivo della collettività.

Ma v'è di più! Difatti, dallo scorrer in lettura i titoli valutabili, si evince *ictu oculi* che già c'è un'enorme e contestabile discrepanza tra i punti assegnati all'anzianità di servizio rispetto a quelli previsti per i titoli di cultura, il tutto chiaramente giustificabile per sanare le passate inefficienze di gestione di Codesta Amministrazione; però, va da sé che questa inefficienza non deve tramutarsi in procedure concorsuali farlocche per consentire solo di avere sottufficiali anziani che nell'arco di qualche anno verranno congedati per raggiunti limiti di età, facendo ripresentare la vessata situazione in essere che purtroppo vanta il primato per carenze organiche del ruolo *de quo hodie vertitur*.

Non può sottacersi inoltre che la proposta avanzata dal Dipartimento di esercitare l'indubbio potere di revisionare le procedure concorsuali in corso, lungi dall'essere considerato infondato *ex lege*, va però ritenuto allo stesso tempo lento e forse pure inopportuno, in quanto, con buona pace dei superiori principi costituzionali di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, contrasta con quanto stabilito dal principio che garantisce il diritto in capo al dipendente pubblico di progredire nella carriera professionale.

Onde proporre in ultimo una proposta risolutiva della kafkiana vicenda venutasi a creare, sia essa dovuta ad un poco attento valore dato ai titoli di cultura dai relatori dello schema del prodromico decreto legislativo¹, sia essa causata da un addebito di leggerezza di Questa Amministrazione nell'emanare i citati

¹ Sul punto è emblematico la relazione sullo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)", redatta dalle Commissioni 1^a e 4^a le quali, evidentemente basite innanzi al tenore del testo del D.Lgs. 95/17, testualmente ritengono: "lo schema di decreto "correttivo" all'esame costituisce un provvedimento ponte in vista dell'adozione di uno o più decreti legislativi di maggior impatto, contenente le disposizioni necessarie per realizzare una più efficace revisione dei ruoli, anche attraverso l'introduzione delle misure maggiormente attese dal personale da individuarsi mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento all'adeguamento dei percorsi formativi appositamente calibrati e modulati in relazione alle funzioni che dovranno svolgere i

bandi concorsuali, sarebbe auspicabile un eventuale intervento risolutivo con l'emanazione di un altro atto normativo, adottando un decreto legge, attesa la straordinarietà e l'urgenza che connota la questione in contesto, che vada a modificare le parole da **“titoli di servizio”** in **“titoli di servizio e di cultura”**, così da dare ampio riconoscimento formale alla preparazione giuridica di ogni concorrente, quale presupposto inscindibilmente utile per esercitare le funzioni richieste. In subordine, nella malaugurata ipotesi la procedura *de qua* fosse ritenuta asfissiante in termini di tempi brevi e tale da creare un ingolfamento dell'attuazione della procedura di riordino in corso, si chiede di valutare concretamente la possibilità di scorrere le graduatorie finali, disponendo sin d'ora l'assunzione in ruolo di tutti i candidati idonei, anche se non compresi nelle posizioni utili dei posti messi a concorsi.

Va oltremodo specificato, in summa sintesi, che ambedue le proposte di cui sopra andrebbero da un lato a sanare le evidenti responsabilità in capo all'Amministrazione, con conseguente totale abbattimento delle probabilità di vedere instaurati contenziosi innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa, ad oggi invece assolutamente non escludibili; dall'altro si darebbe comunque la possibilità di vedere riconosciute le giuste aspirazioni di quel personale che ha profuso impegno e abnegazione, spendendo solide energie ed effettuando sacrifici non comuni nella preparazione e successivo superamento delle prove previste dal difficoltoso iter concorsuale, in ogni caso in linea con il principio di buon andamento quale valore di efficienza dell'*agere* amministrativo per il conseguimento dell'interesse collettivo nonché per uniformarsi ai parametri di economicità, quale ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione, di efficienza, quale adeguamento delle risorse rispetto agli obiettivi, e infine di efficacia, quale capacità di perseguire gli scopi prefissati.

Con preghiera di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, addì 27 febbraio 2019

Il Segretario Generale ADP

Originale firmato agli atti

*frequentatori, nonché ad un'ulteriore accelerazione della progressione in carriera in relazione alle professionalità e alle anzianità maturate, anche con riguardo ai ruoli istituiti per la sola fase transitoria, **con la contestuale valorizzazione del personale maggiormente meritevole ed in possesso, in particolare, di titoli di studio accademici, anche ai fini della migliore attuazione del principio della carriera aperta dalla base da perseguirsi mediante la reale valorizzazione dei titoli professionali e di studio, con l'adeguamento delle norme che limitano tale aspirazione e di quelle che hanno disciplinato il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento dei commissari, assicurando la piena valorizzazione professionale anche nel conferimento degli incarichi ai futuri funzionari provenienti del percorso interno**”.*